

## CRISI D'IMPRESA

---

# ***Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi***

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

L'[articolo 378](#) del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) contiene due commi che hanno modificato rispettivamente gli [articoli 2476](#) e [2486 cod. civ.](#)

In particolare, nell'[articolo 2476 cod. civ.](#), è stato aggiunto il **comma 6** che prevede una **maggiore responsabilità degli amministratori** rispetto agli **obblighi di conservazione del patrimonio sociale**, in quanto prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta **insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**.

Nell'[articolo 2486 cod. civ.](#) è stato invece aggiunto il **comma 3** che introduce, così come previsto nella legge delega, un criterio di **liquidazione dei danni** conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una **causa di scioglimento**, al solo fine di **preservare integrità e valore del patrimonio sociale**.

Si tratta quindi di disposizioni legislative che incidono sul sistema generale della **responsabilità degli amministratori di società di capitali**, anche **al di fuori di una procedura concorsuale**; con l'aggiunta che il nuovo codice ha reintrodotto l'**azione di responsabilità dei creditori sociali** anche nelle **Srl in bonis**, normativa già presente, **ante riforma del 2003 del diritto societario**, nel **codice civile** per espresso rinvio contenuto nell'[articolo 2487, comma 2](#), che prevedeva che l'[articolo 2394 cod. civ.](#) si applicasse anche alle Srl.

In realtà, tra gli addetti ai lavori, pur in assenza di una specifica previsione normativa, è sempre stata considerata esperibile l'**azione dei creditori sociali**. Si pensi, ad esempio:

- all'**applicazione analogica dell'[articolo 2394 cod. civ.](#) alle Srl**;
- all'esercizio in via di **surrogatoria ex [articolo 2900 cod. civ.](#)** dell'**azione spettante alla società**;
- all'inquadramento della fattispecie in quello dell'**illecito aquiliano ex [articolo 2043 cod. civ.](#)**

Diversamente, in sede fallimentare, mai è stata messa in dubbio la **legittimazione del curatore** stante il generico richiamo contenuto nell'[articolo 146, comma 2, lett. a\) L.F.](#), alle "**azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori**".

In definitiva quindi, le novità introdotte dall'[articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) ripropongono quanto già contenuto nel **codice civile**, ante riforma 2003, e sono **di scarsa rilevanza in sede fallimentare**, in quanto era **già riconosciuta al curatore la legittimità ad esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali** anche quando la società fallita era una Srl.

Sul punto è importante evidenziare come l'[articolo 255 D.Lgs. 14/2019](#), riformulando l'attuale **articolo 146 comma 2, L.F.**, attribuisce al curatore la legittimazione a **“promuovere o perseguire”** anche separatamente,

- **l'azione sociale di responsabilità;**
- **l'azione dei creditori sociali** prevista dall'[articolo 2394](#) e dall'[articolo 2476, comma 6, cod. civ.](#);
- l'azione prevista dall'[articolo 2476, comma 7, cod. civ.](#);
- l'azione prevista dall'[articolo 2497, comma 4, cod. civ.](#);
- **tutte le altre azioni di responsabilità** che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Con tale disposizione l'intento del Legislatore è stato quello di **tutelare i creditori** e di **riconoscere maggiore responsabilità agli amministratori** della società *in bonis*, inducendoli ad una **gestione più oculata** al fine di evitare che possano mettere in atto **comportamenti opportunistici e condotte altamente rischiose**.

Per tale motivo con il **nuovo articolo 255 D.Lgs. 14/2019** si è voluto coprire l'intera gamma delle **azioni di responsabilità** che possono essere esperite dal **curatore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >